

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Facoltà di Giurisprudenza

DOTTORATO DI RICERCA  
IN  
DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE  
XX CICLO

DIRITTI DELLA PERSONALITA'  
E POTERE DI DISPOSIZIONE

Coordinatore  
Ch.mo Prof.  
Enrico Quadri

Tutor  
Ch.mo Prof.  
Domenico Sinesio

Candidato  
Dott. Massimiliano Cicoria

ANNO ACCADEMICO 2006-2007

## Introduzione

“Sono uomo:  
non c’è nulla di umano  
che non mi riguardi”  
(Terenzio)

**1. PREMESSA.** Ne “Le anime morte”, Nikolaj Gogol’ concludeva il primo capitolo dell’opera incompiuta passando in rassegna le impressioni che del suo eroe, Pavel Ivànovic Cicikov, avevano avuto gli abitanti della città di N.: “*Tale fu l’opinione, assai lusinghiera, che si formò in città sul conto dell’ospite; e vi si mantenne fino al momento in cui una strana singolarità dell’ospite, e una sua iniziativa - o passage, come dicono in provincia - che il lettore verrà presto a conoscere, non immerse nel più profondo sconcerto quasi tutta la città*”: l’acquisto, cioè, di ‘anime morte’ “*a buon mercato*”<sup>1</sup>.

Non avrebbe potuto immaginare Gogol’ che lo sconcerto del lettore (almeno di questo lettore) sarebbe consistito non tanto nel prendere coscienza della compravendita di contadini oramai deceduti (l’illecito, in quanto tale, è prevedibile), quanto piuttosto del parametro di valore assegnato al bene-persona alle soglie del XX secolo. La valutazione attualmente adottata ai soli fini risarcitori, si estendeva ben oltre la soglia del danno: l’uomo era considerato come bene di consumo.

Gli episodi emblematici che potrebbero qui tratteggiarsi dimostrano come i diritti della personalità costituiscano un punto di arrivo “*faticoso*”<sup>2</sup>, un risultato lento, ma inesorabile del diritto. L’applicabilità, in assenza di una normativa *ad hoc*, della *Lex Cornelia de falsis* dell’81 a.C. a chi si fosse attribuito un falso nome; il superamento della valutazione economica del cd. guidrigildo di matrice germanica; l’abolizione dei privilegi cetuali, primo tra i quali quello veneziano di stampa; la dichiarata lesione del principio di dignità umana nella pratica del “lancio del nano”; l’abrogazione del terzo comma dell’art. 1 del codice civile italiano<sup>3</sup>; l’ottenimento, da parte di una nota società di programmazione, di brevetti volti all’applicazione sul corpo umano di strumentazioni di gestione e di

---

<sup>1</sup> Come noto, con questo termine si indicavano, nella Russia dell’epoca, i servi della gleba morti dopo l’ultimo censimento, per i quali i proprietari continuavano a pagare il cd. testatico sino alla registrazione del decesso nel nuovo censimento. Cicikov, con il minimo sforzo economico, tentò di acquistare un numero tale di servitori da farsi assegnare le terre dovute in virtù della legislazione vigente.

<sup>2</sup> Si usa impropriamente un termine che da Rodotà viene riferito al diritto: cfr. RODOTÀ S., *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 28.

<sup>3</sup> Il terzo comma dell’art. 1 c.c. così recitava: “*Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali*”. Il comma è, come noto, stato abrogato dall’art. 1, r.d.l. 20 gennaio 1944 n. 25 (in G.U., serie speciale, 9 febbraio 1944 n. 5), recante “Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica” e dall’art. 3, d.lgs. 14 settembre 1944 n. 287 (in G.U., serie speciale, 9 novembre 1944 n. 79), recante “Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile”.

controllo telematico<sup>4</sup>: tutte vicende, lontanissime tra loro, collegate da un minimo comune denominatore: i diritti della personalità.

La fibra di cui tali diritti sono costituiti è la storia dell'uomo: evoluzione lenta di pensieri filosofici, di teorie economiche, di lotte di classe, di incontri tra popoli, di concezioni religiose. Di ciò l'interprete deve tener conto in un'analisi mediamente accettabile, pena l'assoluta incompletezza.

I diritti della personalità sono il "termometro" della civiltà. Maggiore è il loro riconoscimento, la tutela, il rispetto della dignità dell'altro, maggiore sarà il grado di democratizzazione di un determinato popolo.

**2. IL RAPPORTO CON I DIRITTI FONDAMENTALI.** La divaricazione tra diritti fondamentali e diritti della personalità, così come l'adozione di differenti denominazioni (diritti innati, diritti umani, diritti essenziali, diritti inviolabili, diritti della persona, ecc), appare oramai anacronistica.

La maggioranza dei testi istituzionali<sup>5</sup>, non a caso, tende a temperarne la demarcazione, dunque ad operare una definitiva fusione o, quanto meno, una

---

<sup>4</sup> Si fa riferimento al brevetto n. 6.754.472 ottenuto negli Stati Uniti dalla Microsoft nel 2004 per conseguire l'implementazione sul corpo umano di apparati portatili, dunque la definitiva creazione di un *homo cyborg*.

<sup>5</sup> In tal senso, v. BIANCA M. C., *Diritto civile, I, La norma giuridica, i soggetti*, Milano, 2002, 139, il quale, dopo aver intitolato il capitolo ottavo "*I diritti fondamentali*", specifica che "*I diritti fondamentali dell'uomo, detti anche diritti della personalità, sono quei diritti che tutelano la persona nei suoi valori essenziali*". Ancora, cfr. BOCCHINI F.-QUADRI E., *Diritto privato*, Torino, 2005, 194: "*I. Persone e diritti fondamentali. – Con l'espressione diritti della personalità (definiti anche diritti fondamentali o, semplicemente, diritti umani) si allude a quei diritti che assicurano lo sviluppo della persona umana, tutelandone gli essenziali interessi esistenziali*". Cfr., anche, BARBERO D., *Il sistema del diritto privato*, 2° ed. rielaborata da Liserre A. e Floridia G., Torino, 1993, 351, facendo, viceversa, riferimento ai "*diritti essenziali della persona fisica (c.d. "diritti della personalità")*", specifica che "*ogni persona fisica, in quanto è, come tale, un "soggetto giuridico", oltre alla possibilità di acquisire diritti d'ogni specie durante la sua vita, porta con sé fin dall'origine, ed inseparabilmente, alcuni diritti, che appunto perciò di chiamano "essenziali" della persona o "diritti della personalità": diritti i quali non hanno altro presupposto che l'esistenza della persona*". Ancora, v. PARADISO M., *Corso di istituzioni di diritto privato*, 4° ed, Torino, 2006, 108, il quale, dopo aver intitolato la sottosezione A) dei diritti reali "*I diritti inviolabili*", precisa che "*i diritti della personalità sono quei diritti che tutelano l'individuo nei suoi beni fondamentali, come la vita, l'integrità fisica e morale, il nome, etc.*". Posizioni differenti assumono, poi, altri autori. In GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, 8° ed., Napoli, 2000, 175, i diritti della personalità vengono di fatto equiparati ai "*diritti inviolabili dell'individuo*". Ancora, in TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, 9° ed., Milano, 1991, 69, si specifica che "*a tutela della personalità umana il diritto riconosce a ciascun uomo alcuni diritti e libertà fondamentali*". Infine, v. TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, 35° ed. e 15° ed., Padova, 1994 e 1966: si assiste ad un mutamento d'impostazione a seconda delle edizioni consultate; in particolare, nella prima delle indicate edizioni, l'A., dopo aver specificato che "*ogni individuo, in quanto tale, gode in concreto di alcuni diritti, chiamati essenziali, che mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo, fisico e morale, della propria esistenza*" (p. ), sottolinea che "*alcuni di questi diritti, detti anche personalissimi perché hanno ad oggetto un modo di essere della stessa persona, sono originari, cioè sorgono con l'origine del soggetto, con la sua nascita (Basta pensare al diritto alla vita o al diritto allo status di figlio legittimo); altri si acquistano in seguito, com'è per il diritto al nome*" (p. ). Viceversa, nella seconda delle indicate edizioni, l'A. specifica "*a ogni individuo, in quanto tale, sono riconosciuti alcuni diritti, chiamati diritti umani,*

*reductio ad unitatem* tra le varie categorie. Allo stesso modo, pare orientata la prevalente dottrina<sup>6</sup> e la legislazione sovrastatale<sup>7</sup>.

Oltre, allora, a doversi condividere qualche doveroso tentativo di costituzionalizzazione dei diritti della personalità<sup>8</sup>, non pare neanche rimarcabile

---

*che mirano a garantire ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo, fisico e morale, della propria esistenza” (p. [redacted]) e che “accanto a questi diritti umani che assicurano i valori fondamentali di ogni persona, dobbiamo considerare come essenziali altri diritti, pure personalissimi, che ciascun uomo ha per una sua distinzione nel consorzio umano, per la sua posizione concreta, oltre che per la tutela astratta della sua umanità” (p. [redacted]).*

<sup>6</sup> Astenendoci dal citare la dottrina più recente, appare interessante quanto detto da FERRARA SANTAMARIA M., v *Persona (diritti della)*, in *Nuovo Dig. It.*, IX, Torino, 1939, 912: “*la speciale posizione di questi diritti essenziali e indissociabili dal loro genuino originario implica un così evidente e naturale vincolo o rapporto d’inerenza tra la persona e certe sue personalissime esplicazioni di attività e libertà, da spiegare e giustificare un’apposita categoria di diritti subiettivi: i diritti della persona, per antonomasia, o diritti personalissimi (hochstpersonliche Rechte), o diritti individuali (Individualrechte; droits individuels), o infine diritti della personalità (Personlichkeitsrechte). Delle quali espressioni la più adeguata e più comprensiva, oltre che più comunemente accolta nella critica moderna, resta pur sempre quella di diritti della persona (...)*”. E’, viceversa, noto come, attualmente, la denominazione generalmente preferita è *diritti della personalità*, rispetto alla quale il citato A. specificava che in quanto “*abbracciante ogni più svariata esplicazione dell’attività e della libertà personale, viene a coincidere con lo stesso sostrato generale della capacità giuridica del soggetto dei diritti subiettivi, cioè della persona, ed estende indistintamente la designazione stessa a tutte le libertà civili e politiche della persona, dalle più antiche e generiche spettanze essenziali (in altri tempi chiamate diritti innati), quali il diritto alla vita fisica, alla integrità corporale, all’onore, e simili, alle garanzie costituzionali assicuranti la libertà di associazione, di stampa, di parola, di pensiero, di coscienza, di fede e così via, alle più individualizzate sfumature moderne degli attributi esclusivi della persona, quali il diritto al nome patronimico, il diritto di pseudonimo, il diritto della propria immagine, il diritto al segreto sulle lettere missive, il diritto di riservatezza odi illesa intimità privata” (p. 912).*

<sup>7</sup> La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848 - in G.U. 24 settembre 1955 n. 221 - recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952”), al Titolo I della Parte 2, riconosce il diritto alla vita (art. 2) ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8). Ancora, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York (ratificato in Italia con Legge 25 ottobre 1977 n. 881 - in G.U. 7 dicembre 1977 n. 333, suppl. ord. - recante “Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966”), alla Parte 2, riconosce il diritto alla salute fisica e mentale (art. 12) ed alla Parte 3, il diritto alla vita (art. 6) ed il diritto alla riservatezza e all’onore (art. 17). Ancora, il Trattato di Roma sottoscritto dagli Stati membri il 29 ottobre 2004 (ratificato in Italia con Legge 7 aprile 2005 n. 57 - in G.U. n. 92 del 21 aprile 2005, suppl. ord. n. 70 - recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004”) contempla il rispetto della vita privata e familiare (art. II-67), la protezione dei dati di carattere personale (Art. II-68) e la protezione della salute (art. II-95). Interessanti, infine, appaiono la Carta sociale europea (ratificata in Italia con Legge 3 luglio 1965 n. 929 - in G.U. n. 193 del 3 agosto 1965, suppl. ord. - recante “ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961”) e l’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa adottata ad Helsinki il 1° agosto 1975. La prima contempla, all’art. 11, il diritto alla protezione della salute, la seconda, al capo VII, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Le citate fonti richiamano continuamente il principio della dignità umana.

(quasi a voler creare dei differenti gradi di valore) la contrapposizione tra questi ed i diritti fondamentali. I diritti della personalità devono considerarsi diritti fondamentali caratterizzati dal loro oggetto, cioè dalla loro stretta attinenza con attributi della persona umana.

Questo legame, poi, pone il difficile dilemma se preferire una limitata regolamentazione (così lasciando spazio al libero arbitrio), o, viceversa, imporre rigide regole di condotta: tra autodeterminazione<sup>9</sup> e paternalismo la scelta non appare agevole.

Se da un lato sarebbe auspicabile una minore intrusione del legislatore in materie che, al pari della famiglia, ben potrebbero paragonarsi ad isole che “*il mare del diritto può solo lambire*”<sup>10</sup>, dall’altro l’attuale evoluzione tecnologica, la vulnerabilità esasperata dell’individuo, la crescente equiparazione degli attributi della personalità a veri e propri beni di consumo, lascerebbero preferire il contrario<sup>11</sup>. Il punto, allora, starebbe nel contemperare l’esigenza di libertà con

---

<sup>8</sup> Il problema della *costituzionalizzazione* dei diritti della personalità è analizzato in riferimento all’art. 2 Cost. Sul punto, v. PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali*, parte generale, Padova, 1990; l’A., dopo aver precisato che “è evidente, in definitiva, che non è la mera previsione costituzionale di un diritto a caratterizzarne la natura” (p. 37), procede in una “classificazione al fine di sottolineare le rilevanti diversità esistenti nell’ambito dei diritti costituzionali” (p. 43): tra i primi esaminati ci sono i diritti della personalità. Ma, *contra*, cfr. RESCIGNO P., v. *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1991, 3: “ora, anche a voler accogliere un’estensiva nozione dei diritti inviolabili, che in tal modo costituirebbero un “catalogo” aperto e non già un elenco ristretto, non può compiersi la trasposizione di tutti i diritti della personalità (civilisticamente rilevanti) in diritti (costituzionalmente) inviolabili, con la conseguenza che essi sarebbero dotati di assoluta intangibilità o, in via subordinata, che dovrebbe farsi luogo a procedimenti di revisione costituzionale ogni volta che si intenda riconoscere altri, con carattere di novità, nel silenzio positivo vigente”. Tale considerazione porta l’A. ad osservare che “riferiti ai diritti della personalità civilisticamente rilevanti, termini come “inviolabili”, “fondamentali”, “essenziali”, non assumono il significato di una intervenuta “costituzionalizzazione” (...)”. Invero, è da notare che la rilevanza costituzionale dei diritti della personalità deriva, oramai, oltre che dal valore assegnato alle fonti di diritto internazionale dall’art. 10 Cost. (dunque, dal pari valore attribuito ai principi ivi sanciti sul diritto alla vita, alla riservatezza, etc.), anche dalla comune percezione sociale la quale ripugna che il diritto di associazione (art. 18 Cost.) debba considerarsi più rilevante di quello al nome (art. 6 c.c.). In un’ottica costituzionale, v. anche PIZZORUSSO A., *Persone fisiche, artt. 1-10*, in *Commentario del cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano F. Roma-Bari, 1988, 1 ss.

<sup>9</sup> Si assiste oggi ad un sempre crescente rinvio al principio di autodeterminazione come nuovo diritto della personalità. Sul punto, v. PINNA A., *Autodeterminazione e consenso: da regola per i trattamenti sanitari a principio generale*, in *Contratto e imp.*, 2006, 589. E’ interessante notare che al principio di autodeterminazione fece riferimento la giurisprudenza per tutelare il diritto alla riservatezza quando questo era sfornito di una normativa *ad hoc*: in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 1963 n. 990, in *Gius. Civ.*, 1963, I, 1280, con nota di SGROI V., *Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione*.

<sup>10</sup> Come noto, l’espressione è di JEMOLO A.C., *La famiglia e il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, 1957, 241.

<sup>11</sup> RODOTÀ S., *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, op. cit., 96: “Respingere il paternalismo del legislatore, che non dovrebbe sostituirsi alla volontà di chi decide di vendere un rene per procurare migliori condizioni di vita a sé o ad altri, significa imprigionare ancor più ferocemente ciascuno nelle difficoltà della propria esistenza, senza speranza di riscatto che non sia quella che lo obbliga a perdere, insieme a parti del corpo, il rispetto di sé, in una situazione di totale abbandono sociale”.

regole chiare e poco ingombranti le quali, nel porre principi di riferimento, rifuggano logiche di elefantiasi giuridica<sup>12</sup>.

**3. I DIRITTI DELLE PERSONALITÀ.** E' stato acutamente osservato che, alla luce delle intervenute evoluzioni tecnologiche, appare finanche difficoltosa la individuazione di *un unico* concetto di corpo: “*in vertiginosi giochi di specchi si fronteggiano corpo fisico e corpo elettronico, corpo materiale e corpo virtuale, corpo biologico e corpo politico*”<sup>13</sup>.

La frammentazione concettuale non è solo un artificio dialettico, bensì il risultato logico dell'esperienza storica attuale. La dematerializzazione di ogni confine fisico annulla, di fatto, la necessità dell'incontro. Il corpo “fisico” risulta oramai irrilevante per la stessa continuazione dei rapporti sociali. Al contrario, quello “elettronico” rivendica sempre più spazi nelle pratiche quotidiane. La costruzione artificiale di un *altro* corpo diverso da quello naturale dà luogo, allora, ad una moltiplicazione delle personalità, al punto da doversi domandare quanti corpi abbiamo.

Il fenomeno della proliferazione telematica non può, però, essere riservato al solo corpo. Si assumono quotidianamente più nomi, più immagini<sup>14</sup>. Le strumentazioni tecnologiche consentono, per scopi leciti o illeciti, lo sdoppiamento, la triplicazione, la infinita moltiplicazione delle identità personali. Il concetto di “se stesso” si modifica; il singolo assume una pluralità di personalità a seconda dell'*ambiente sociale* in cui si trova. Nasce una *e-persona*, una nuova entità individuale la cui funzione precipua consiste nell'assicurare libero accesso a strumentazioni interattive, rispettando l'anonimato della persona fisica.

Il singolo individuo appare, così, portatore di diversi corpi, nomi, immagini, identità, in un fenomeno che rispolvera problematiche antiche<sup>15</sup> e ne

---

<sup>12</sup> La critica è rivolta a questo legislatore. Per fare un esempio, il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (in G.U. 29 luglio 2003, n. 174, suppl. ord. n. 123), denominato ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’ e che disciplina il cd. diritto alla riservatezza, si compone di ben 183 articoli, oltre allegati e codici deontologici. Per una critica in tal senso, sia consentito il rinvio a CICORIA M., *Quale danno in materia di privacy?*, in *Giust. Civ.*, 2007, II, 39.

<sup>13</sup> RODOTÀ S., *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, op. cit., 72.

<sup>14</sup> Si pensi, ad esempio, al cd. *nick name*, cioè allo pseudonimo o nome di battaglia usato dagli utenti di *internet* per identificarsi in un determinato contesto o in una determinata comunità virtuale. Spesso il *nick name* si riduce ad un soprannome o ad una combinazione di lettere e numeri, a un indirizzo di posta elettronica o a nomignoli di fantasia, espedienti tutti tesi ad occultare la propria vera identità. Nel caso in cui un *nick name* dia indicazioni false sull'identità del suo proprietario si parla di *fake* (posticcio). Uno degli esempi più celebri di *fake* ebbe luogo nel 1982 su un sistema di *forum* statunitense col nome di “AlexAndJoan”. Alex (un riservato psichiatra cinquantenne di *New York*) si spacciò per una donna muta divenuta paraplegica in seguito ad un incidente stradale: il *nick name* adottato era Joan. L'impostura andò avanti per circa due anni nei quali Joan diventò un personaggio pubblico, costruendosi una personalità alquanto dettagliata. La storia terminò quando Alex coinvolse un amico conosciuto *on line* in un incontro con Joan.

<sup>15</sup> La *fictionis iuris* cui il fenomeno dà luogo fu, come noto, alla base del recepimento delle persone giuridiche all'interno dell'ordinamento. Sul punto, v. ZATTI P., *Persona giuridica e soggettività. Per una definizione del concetto di persona nel rapporto con la titolarità delle situazioni soggettive*, Padova, 1975, 68 ss.

ingenera altre di nuova formazione. Tra queste prima è la persistenza dei diritti *della* personalità o, piuttosto, la nascita di diritti *delle* personalità; seconda è l'applicabilità agli attributi di nuova formazione delle regole dettate per quelli di codicistica memoria<sup>16</sup>.

E' inutile sottolineare che mentre la prima questione attiene alla tutelabilità o meno di determinati attributi (se, difatti, il nome è pacificamente tutelabile, dubbi sorgono circa il *fake*<sup>17</sup>), la seconda si riferisce agli strumenti da adottarsi in caso di risposta positiva.

**4. I NUOVI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.** Le tematiche brevemente affrontate non sono le uniche che riguardino i diritti in esame. Questi, difatti, appaiono in continua evoluzione; gli aspetti della personalità mutano col passare del tempo, così gli strumenti di tutela. Sorge, allora, il quesito circa la loro immutabilità, la loro invariabilità.

Basti osservare che, nelle note al Windscheild, i traduttori Fadda e Bensa consideravano, tra le varie ipotesi di diritti della personalità, quello ai “*Titoli di nobiltà e stemmi relativi*”<sup>18</sup>, alle “*lettere missive*”<sup>19</sup>, ai “*ritratti*”<sup>20</sup>; valori oggi assolutamente dimenticati o modificati in costanza delle evoluzioni dei tempi<sup>21</sup>. Medesima cosa è a dirsi per il “*diritto alla voce*”<sup>22</sup> e per il “*diritto alle vicende*”<sup>23</sup>. Non appare, poi, irrilevante il cammino compiuto dal cd. diritto alla riservatezza,

---

<sup>16</sup> Rispetto al *nick name*, sorge, ad esempio, il dubbio circa l'applicabilità della normativa sancita in materia di nome o di diritto d'autore.

<sup>17</sup> V. nota 14.

<sup>18</sup> WINDSCHEID B., *Diritto delle Pandette*, prima trad. it. a cura di Fadda C. e Bensa P. E., arricchita dai traduttori di note e riferimenti al diritto Italiano vigente, Torino, 1902, 647. Sul diritto al titolo, v. anche DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, in *Trattato di dir. civ. comm.* a cura di Cicu A. e Messineo F., IV, t. 2, Milano, 1961, 165.

<sup>19</sup> WINDSCHEID B., *op. ult. cit.*, 650.

<sup>20</sup> WINDSCHEID B., *op. ult. cit.*, 654.

<sup>21</sup> Già qualche anno dopo, dei predetti diritti non v'è traccia negli scritti istituzionali. In tal senso, cfr. DEGNI F., *Trattato di diritto civile italiano, Le persone fisiche e i diritti della personalità*, vol. II, t. 1, Torino, 1939, il quale esamina, però, il “*diritto alla libera esplicazione della propria attività*” (p. 210 ss.).

<sup>22</sup> LIGI F., *Contributo allo studio comparato dei diritti della personalità negli ordinamenti: tedesco, americano, francese e italiano*, in *Ann. dir. comp e di studi leg.*, 1956, III, 196. Ma, da ultimo, v. RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 167-169 (con ampie note di richiami) il quale, scorrendo dell'effetto evocativo che determinati attributi possono riprodurre, sottolinea come “*sarebbe una soluzione ben poco appagante quella di escludere una tutela della voce - come sostenuto dalla dottrina più tradizionale - soltanto perché tale attributo non costituisce il termine di riferimento di un'espressa previsione normativa (ad eccezione forse dell'ipotesi dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori: art. 80 e ss. l.d.a.). Se si considera che il timbro vocale può assumere, in determinate circostanze, una penetrante capacità identificativa della persona, talvolta anche maggiore dell'immagine (basti pensare alla voce di un noto radiocronista); e che gli attuali mezzi tecnologici ne rendono possibile una riproduzione o imitazione pressoché perfetta, e quindi uno sfruttamento commerciale non autorizzato, sarebbe illogico non accordare a tale segno la medesima protezione offerta dagli artt. 7 e 10 c. civ. al nome e al ritratto.*”.

<sup>23</sup> LIGI F., *Contributo allo studio comparato dei diritti della personalità negli ordinamenti: tedesco, americano, francese e italiano*, *op. ult. cit.*, 199.

ritenuto inesistente ancora agli inizi degli anni 70<sup>24</sup>, poi definitivamente esploso con il prosperare dei mezzi di telecomunicazione<sup>25</sup>. Oggi, infine, si parla di diritto alla “identità sessuale”<sup>26</sup>, “all’autodeterminazione”<sup>27</sup>, “all’informazione”<sup>28</sup>, di “diritto alla notorietà”<sup>29</sup>.

Di là da qualche necessaria perplessità circa l’irrazionale proliferazione di tali diritti, deve, allora, concludersi per l’assoluta attualità di quanto, in tal senso, lasciatoci da un illustre maestro: “certo la dottrina è ancora nel divenire, ed i limiti ondegianti, come d’altro lato i tipi finora riconosciuti non esauriscono tutta la sfera della personalità, ma restano delle lacune, al colmamento delle quali dovrà provvedersi, quando la coscienza lo esiga, estraendo nuovi diritti della personalità. Teoria pericolosa, in quanto sulla base d’un indeterminato sentimento giuridico, rischia d’estrarre dei diritti che il sistema positivo non conosce”<sup>30</sup>.

Tale ‘pericolosità’, va detto, corre dai diritti civili agli strumenti di tutela. L’ampliamento, ad opera di una giurisprudenza<sup>31</sup>, del dettato di cui all’art. 2059

---

<sup>24</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 1963 n. 2878, in *Gius. Civ.*, 1963, I, 2520 e App. Milano, 19 gennaio 1971, in *Giur. It.*, I, sez. II, 1971, 1026.

<sup>25</sup> E’ sintomatica del mutamento dei tempi l’attenzione, in termini di spazio, concessi al tema dal De Cupis. In tal senso, cfr. DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, in *Trattato di dir. civ. comm.* a cura di Cicu A. e Messineo F., IV, t. 2, op. cit., 16 e ID., *I diritti della personalità*, in *Trattato di dir. civ. comm.* a cura di Cicu A. e Messineo F., continuato da Mengoni L., IV, 2° ed., Milano, 1982, 283.

<sup>26</sup> RESCIGNO P., v. *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIII, op. cit., 6.

<sup>27</sup> PINNA A., *Autodeterminazione e consenso: da regola per i trattamenti sanitari a principio generale*, op. cit., 609.

<sup>28</sup> Cfr. LOIODICE A., v. *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, 1971, 472.

<sup>29</sup> MARCHEGIANI L., *Il diritto sulla propria notorietà*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 191, la quale specifica che “le implicazioni di carattere sistematico e gli argomenti di interpretazione analogica che derivano dall’esegesi dello statuto della notorietà così come sinteticamente delineato nelle norme positive, ritengo rappresentino un valido fondamento giuridico per qualificare – in forma unitaria ed in piena autonomia dalle privative industriali tipiche – un diritto di esclusiva avente ad oggetto i segni evocativi della popolarità”. Cfr., anche, SCOGNAMIGLIO C., *Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri*, in *Dir. Inf.*, 1988, 1. In senso opposto, v. RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, op. cit., 143. La notorietà, intesa da una parte della dottrina quale nuovo bene giuridico, viene dall’A. criticata ove limitata alle sole persone note: “se è plausibile che le persone note risulteranno il più delle volte titolari di un diritto della personalità connotato in senso patrimoniale, non si può eludere che anche per gli individui estranei alla cerchia delle celebrità il controllo sulla circolazione dell’identità assuma di fatto un valore economico non irrilevante. Ciò conferma per un verso la sostanziale improduttività di un discorso centrato unicamente sulla tesi della notorietà come nuovo bene giuridico (...)” (246-247).

<sup>30</sup> FERRARA F., *Trattato di diritto civile italiano*, vol. I, Roma, 1921, 389-390.

<sup>31</sup> V., in primo luogo, la sentenza del 23 aprile 2003 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti (in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1130), seguita dalle celebri sentenze della Corte di Cassazione nn. 7281, 7282 e 7283 del 12 maggio 2003 (con nota ZIVIZ P., *E poi non rimase nessuno*, in *Danno e resp.*, 2003, 713) e nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 (con nota BUSNELLI F. D., *Chiaroscuri d’estate. La Corte di cassazione e il danno alla persona*, in *Danno e resp.*, 2003, 816). A consolidare il mutato orientamento, è, poi, intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 dell’11 luglio 2003 (con nota ZIVIZ P., *Il nuovo volto dell’art. 2059 c.c.*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1036) e la successiva sentenza della Cassazione n. 12124 del 19 agosto 2003 (con nota ZIVIZ P., *Brevi riflessioni in materia di ingiustizia del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1329).

c.c., dunque la risarcibilità dei danni non patrimoniali ben oltre i limiti stabiliti dalla norma, ha fatto seguito alle ampie e risalenti critiche dottrinarie<sup>32</sup>.

Il terreno sul quale si muovono i diritti della personalità si dimostra, allora, mobile ed incerto nei confini. Le problematiche che emergono appaiono molteplici: l'oggetto, il titolare, la loro intrinseca natura, la rilevanza costituzionale, i mezzi di tutela, la categoria aperta, la loro adattabilità agli attributi di nuova formazione.

**5. PIANO DELL'OPERA.** I punti indicati non formeranno oggetto, se non per rapidi cenni, del presente studio. Si tenterà, piuttosto, di analizzare la tematica del consenso, meglio il requisito della indisponibilità dei diritti della personalità.

Il lavoro si articolerà in quattro capitoli, il primo dei quali teso a comprendere da "dove" vengono i diritti oggetto d'esame. La storia, in fin dei conti, è soltanto un *luogo metafisico* donde collocare, in ordinata sequenza cronologica, il susseguirsi seriale di eventi storici, fatti quotidiani, pensieri filosofici, dogmi religiosi, orientamenti economici, conflitti sociali. Paolo Grossi, nel riferirsi, in una prima lezione di diritto<sup>33</sup>, ai "suoi colleghi giuristi", piuttosto che al candido novizio, ha, in tal senso, evidenziato che: "*il diritto non è mai una nuvola che galleggia sopra un paesaggio storico. E' esso stesso paesaggio, o, se vogliamo, sua componente fondamentale e tipizzante. Ed è per questo che farà i conti con i tempi e gli spazi più diversi, che avrà diverse manifestazioni a seconda delle diverse esigenze dei climi storici in cui si immerge, manifestazioni che vanno interpretate e applicate affinché divengano concreto tessuto storico*". Di tali vicende sociali lo studioso deve tener conto: pena la miopia del lavoro.

Nel secondo capitolo, dopo un breve cenno ai caratteri essenziali dei diritti della personalità, sarà esaminata la figura dell'indisponibilità. L'impossibilità, per evidenti divergenze concettuali, di applicare le regole contrattuali sancite in tema di indisponibilità e inalienabilità ai diritti in questione, conduce ad analizzare il problema partendo dal concetto di potere e, poi, di potere di disporre. In tal modo, l'atto di disposizione si inserisce in uno scenario differente rispetto a quello disegnato da molti autori: in particolare, si apre l'indagine ad una visione positiva dei diritti della personalità, non, viceversa, incentrata nel solo senso di tutelare l'individuo sino a renderlo intangibile anche a se stesso.

---

Va, infine, precisato che detto orientamento è stato condiviso anche dalla Cassazione penale: sul punto, cfr. ZIVIZ P., *Danno non patrimoniale: uno e trino*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 100.

<sup>32</sup> LIGI F., *Contributo allo studio comparato dei diritti della personalità negli ordinamenti: tedesco, americano, francese e italiano*, op. ult. cit., 199: "*In tema di risarcimento, lo scoglio dell'art. 2059 cod. civ., non ha potuto esser superato dai giudici, che manifestano il loro imbarazzo con un pericoloso oscillare delle pronunzie tra la negazione di danni evidenti e l'inclusione tra i patrimoniali di danni probabilmente extra-patrimoniali*". Parla di "*un notevole limite e spesso una preclusione*" RESCIGNO P., v. *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIII, op. cit., 8. Sulla problematica, v. più diffusamente FERRI G.B., *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, 154 ss. e DI MAJO A., *Profili dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, I, 94 ss.

<sup>33</sup> GROSSI P., *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 7° ed., 2006, 44.

Nel terzo capitolo saranno, poi, esaminate le singole limitazioni fissate dal legislatore al potere di disposizione; nel quarto, gli ‘strumenti’ mediante i quali l’individuo può disporre dei diritti della personalità; in particolare il silenzio, il consenso, il contratto e l’accordo.

Vale, infine, una precisazione. Nella premessa ad un recente scritto<sup>34</sup>, Natalino Irti, nel rimarcare l’attuale frammentarietà del diritto, il nichilismo giuridico in cui viviamo, l’artificialità del produrre, ha posto un interrogativo: *“E allora come può il giurista, che non voglia né sterilmente ripudiare il proprio tempo né dolorosamente piangere il declino, come può non guardarsi tutt’intorno e non aprire il dialogo con il mondo dei filosofi ? Non si tratta, è ovvio, di aggiungere qualche citazione o nota bibliografica - cose tutte estrinseche ed esornative -, ma di avvertire dentro di sé l’ansia delle domande, di scorgere il fondo filosofico dei nostri strumenti di lavoro”*.

Anche di questa via, quella filosofica, si terrà conto nel presente lavoro.

---

<sup>34</sup> IRTI N., *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2005, VII.





- BESTA E., *Le persone nella storia del diritto italiano*, Padova, 1931;
- BIANCA M. C., *Diritto civile, 1, La norma giuridica, i soggetti*, Milano, 2002;
- ID., *Diritto civile, 2, La famiglia, le successioni*, Milano, 1989;
- ID., *Diritto civile, 3, il contratto*, Milano, 1998,
- ID., *Diritto Civile, 5, La responsabilità*, Milano, 1997;
- BIONDI B., *Il Diritto Romano Cristiano, II*, 1952, Milano;
- ID., *Il diritto romano propagatore di libertà*, in *Jus*, 1952, 266;
- BOCCHINI F.- QUADRI E., *Diritto privato*, Torino, 2005;
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano, III, Diritti reali*, rist. a cura di Bonfante G. e Crifò G., Milano, 1972;
- BRUNORI E., *Diritto di autore e diritto di proprietà*, in *Foro It.*, 1952, I, 391;
- BUONOCORE V., v. *Insegna (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, 715;
- BURDESE A., v. *Capacità (Dir. Romano)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 1;
- BUSNELLI F. D., *Chiaroscuri d'estate. La Corte di cassazione e il danno alla persona*, in *Danno e resp.*, 2003, 816;
- ID., *Il diritto delle persone*, in *Cinquant'anni del codice civile, Atti del Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992*, Milano, 1993;
- CALASSO F., *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954;
- CALÒ E., *Il ritorno della volontà*, Milano, 1999;
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale, 1, diritto dell'impresa*, Torino, 1993;
- ID., *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2004;
- CANCELLI F., v. *Divieto di alienazione (dir. rom.)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, 383;
- CANDIAN A., *Il diritto di autore nel sistema giuridico*, Milano-Milano, 1953;
- CARUSI D., v. *Atti di disposizione del corpo*, in *Enc. giur.*, III, Roma, 1998, 1;
- CASTIGLIA G., v. *Silenzio (dir. priv.)*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992, 1;
- CENDON P., *Prima della morte, i diritti civili del malato terminale*, in *Pol dir.*, 2002, 361;
- CERRI A., v. *Identità personale*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, 1;
- CESARINI SFORZA W., v. *Diritto soggettivo*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, 659;
- CHERUBINI M.C., *Tutela della salute e cd. atti di disposizione del corpo*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di Busnelli F.D. e Breccia U., Milano, 1978, 73;
- CHIRONI G.P. - ABELLO L., *Trattato di diritto civile italiano*, vol. I, Torino, 1904;
- CICORIA M., *Quale danno in materia di privacy?*, in *Giust. Civ.*, 2007, II, 39;
- COMANDÈ G., *Commento agli artt. 11-12*, in *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 6751996 di Giannantonio E., Losano M.G., Zencovich V.*, Padova, 1997, 98;
- CORTESE E., *Divieto di alienazione (dir. interm.)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, 386;
- COSENTINO F., *Il paternalismo del legislatore nelle norme di limitazione dell'autonomia dei privati*, in *Quadrimestre*, 1993, 120;

- COSTI R., *Il nome di società*, Padova, 1964;
- CRICENTI G., *Il diritto di morire*, in *N.G.C.C.*, 2007, 2, 131;
- CRIFÒ G., v. *Asilo (diritto di)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 191;
- ID. *Diritti della personalità e diritto romano cristiano*, in *B.I.D.R.*, 1961, 33;
- CUFFARO V., *A proposito del ruolo del consenso*, in *Trattamento dei dati personali e tutela della persona*, a cura di Cuffaro V., Ricciuto V., Zeno-Zencovich V., Milano, 1998, 117;
- ID., *Il consenso dell'interessato*, in *La disciplina del trattamento dei dati personali*, a cura di Cuffaro V. e Ricciuto V., Torino, 1997, 202;
- D'ARRIGO C., v. *Integrità fisica*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, 712;
- ID., v. *Salute (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, Milano, 2001, 1009;
- DE CUPIS A., v. *Corpo (Atti di disposizione del proprio)*, in *Nss. D.*, IV, 1959, 854;
- ID., *I diritti della personalità*, in *Trattato di dir. civ. comm.* a cura di Cicu A. e Messineo F., IV, t. 2, Milano, 1961, 3;
- ID., *I diritti della personalità*, in *Trattato di dir. civ. comm.* a cura di Cicu A. e Messineo F., continuato da Mengoni L., IV, 2° ed., Milano, 1982;
- DE FREDE D., *Ricerche per la storia della stampa e la diffusione delle idee riformate nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, 1985;
- DEGNI F., *Trattato di diritto civile italiano, Le persone fisiche e i diritti della personalità*, vol. II, t. 1, Torino, 1939;
- DELOGU T., *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Milano, 1936;
- DE SANCTIS V., *Cessione di un'opera d'arte in originale - Diritto di riproduzione - Distruzione dell'opera*, in *Dir. Aut.*, 1952, 58;
- DICIOTTI E., *La proprietà di sé*, in *Studi senesi*, 2002, fasc. 2, 215;
- DI MAJO A., *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2001;
- ID., *Profili dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, I, 69;
- DOGLIOTTI M., *Ancora sul diritto all'immagine di personaggio noto*, in *Giust. Civ.*, 1987, I, 2419;
- ID., *Atti di disposizione sul corpo e teoria contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, I, 241;
- ID., *La libertà religiosa dei testimoni di Geova e i principi costituzionali*, in *Giur. merito*, 1993, I, 1323;
- ID., *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato, persone e famiglia*, I, 2° ed., a cura di Rescigno P., Torino, 1999, 3;
- ID., *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato, persone e famiglia*, 2, a cura di Rescigno P., Torino, 1982, 47;
- FALZEA A., v. *Capacità (teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, VI, Milano, 1960, 8;
- FERRANDO G., *Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e linee di tendenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, 37.
- ID., *Il principio di gratuità, biotecnologie e <<atti di disposizione del corpo>>*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 761;
- FERRARA F., *Trattato di diritto civile italiano*, vol. I, Roma, 1921;
- FERRARA SANTAMARIA M., v. *Persona (diritti della)*, in *Nuovo Dig. It.*, IX, Torino, 1939, 912;

- FERRI G.B., *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, 137;
- FICI A.- PELLECCIA E., *Il consenso al trattamento*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali (a cura di Pardolesi E.)*, Milano, 2003, 469;
- FRANCARIO L., v. *Indisponibilità (vincoli di)*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1989, 1;
- FRANCESCHELLI R., *Trattato di diritto industriale*, parte gen., vol. II, Milano, 1960;
- FRANCIOSI L.M., *Identità genetica e ricerca di forme alternative di tutela nell'esperienza statunitense*, in *N.G.C.C.*, Suppl. al fasc. 4, 2007, 43;
- FUNAIOLI C.A., *Divieto di alienazione (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, 401;
- GALASSO A., *Il principio di gratuità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, 205;
- GALGANO F., *Contratto e responsabilità contrattuale nell'attività sanitaria*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1984, 710.
- GAMBERO A., v. *Proprietà in diritto comparato*, in *Dig.*, Sez. Civ., XV, Torino, 1997, 502;
- GAUDEMET J., *Des <<droits de l'homme>> ont-ils été reconnus dans l'Empire romani?*, in *Labeo*, 1987, 7;
- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, 8° ed., Napoli, 2000;
- GIACOBBE G., *La persona umana nell'ordinamento giuridico*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon p.*, *Le Persone, III, Diritti della Personalità*, Torino, 2000, 3;
- ID., *Natura, contenuto e struttura dei diritti della personalità*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon p.*, cit., 21;
- GIAMPICCOLO G., *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 458;
- GIANNANTONIO E., v. *Dati personali (tutela dei)*, in *Enc. Dir.*, III agg., Milano, 1999, 483;
- GIANNINI A., *Comproprietà e pubblicità del diritto d'autore*, in *Foro It.*, 1952, I, 1425;
- GIUFFRIDA A., *Il diritto all'identità personale*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon P.*, cit., 387;
- ID., *Il diritto all'immagine*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon P.*, cit., 203;
- ID., *Il diritto all'integrità fisica: art. 5 c.c.*, *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon P.*, cit., 71;
- ID., *Il diritto al nome: artt. 6, 7, 8 e 9 c.c.*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon P.*, cit., 141;
- ID., *Il diritto alla riservatezza*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon P.*, cit. 289;
- GIUNTA F., *Il morire tra bioetica e diritto penale*, in *Pol. Dir.*, 2003, 553;
- GORETTI M.S., *Il problema giuridico del silenzio*, Milano, 1982;
- GORLA G., *L'atto di disposizione dei diritti*, in *Studi in memoria di Eduardo Tommasone*, Milano, 1937, 3;

- GRECO P., *Saggio sulle concezioni del diritto di autore*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 539;
- GROSSI P., *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 7° ed., 2006;
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli, 1992;
- IRTI N., *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2005;
- IMPERIALI R. E R., *Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2005;
- JEMOLO A.C., *La famiglia e il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, 1957, 241;
- JONAS H., *Il diritto di morire*, Insel Verlag, 1985;
- KANT I., *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtleher* (trad. it., *Primi principi metafisici della dottrina del diritto*, a cura di Gonnelli F., Roma-Bari, 2005);
- ID., *Vorlesung uber Ethik* (a cura di Menzer P., 1924, trad. it., *Lezioni di etica*, a cura di Guerra A., Roma-Bari, 2004);
- KELSEN H., *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik* (trad. it., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, a cura di Treves R., Torino, 1952);
- KOHLER J., *Lehrbuch des Patentrechts*, (trad. it., *Manuale delle privative industriali*, a cura di Foà F., Milano, 1914);
- LA TORRE A., v. *Silenzio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 543;
- LENER A., v. *Potere (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 610;
- LIGI F., *Contributo allo studio comparato dei diritti della personalità negli ordinamenti: tedesco, americano, francese e italiano*, in *Ann. dir. comp e di studi leg.*, 1956, III, 137;
- ID., *Progressi in Europa della tutela giuridica della personalità*, in *Foro it.*, 1958, IV, c. 50;
- LOCKE J., *An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government*, (trad. it., *Il secondo trattato sul governo*, a cura di Magri T., Milano, 1998);
- LOIODICE A., v. *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, XX, Milano, 1971, 472;
- LOJACONO V., v. *Inalienabilità (clausole di)*, in *Enc. Dir.*, XX, Milano, 1970, 898;
- LOMBARDI VALLAURI L., *Identità, identificazioni*, in *N.G.C.C., Suppl. fasc. 4*, 2007, 11;
- MACIOCE F., *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984;
- ID., *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984;
- MAFFEI D., v. *Capacità (Dir. Intermedio)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, 3;
- MANDICH G., *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I, 101;
- MARCHEGIANI L., *Il diritto sulla propria notorietà*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 191;
- MARINI G., *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 359;

- MASCHIO F., *I dati sensibili*, in *Privacy*, a cura di Clemente A., Milano, 1999, 213;
- MENGONI L. - REALMENTE F., v. *Disposizione (atto di)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 189;
- MESSINETTI D. v. *Oggetto dei diritti*, in *Enc. Dir.*, XXIX, Milano, 1979, 808;
- ID., v. *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 355;
- METAFORA V., *Il mito di Narciso e la giurisprudenza: a proposito del diritto sul proprio ritratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 867;
- MIOLA M., *I conferimenti in natura*, in *Trattato delle società per azioni*, 1, 3, diretto da Colombo G.E. e Portale G.G., Torino, 2004, 3;
- MISSENERINI F., *Commento all'art. 12*, in *Tutela della privacy a cura di Bianca C.M. e Busnelli F.D.*, in *N.L.C.C.*, 1999, 383;
- MOROZZO DELLA ROCCA P., *Commento all'art. 12*, in *Tutela della privacy a cura di Bianca C.M. e Busnelli F.D.*, in *N.L.C.C.*, 1999, 366;
- MOSCATI E., v. *Vincoli di indisponibilità*, in *Novissimo Dig.*, 1975, XX, Torino, 819;
- NEGRO F., v. *Indisponibilità giuridica*, in *Novissimo Dig.*, Torino, VIII, 1965, 605;
- NUZZO M., v. *Nome (dir. vig.)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 304;
- OESTREICH G., *Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im UmriB* (trad. it., *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di Gozzi G., traduzione di Tommasi C., Roma-Bari, 2006);
- OPPO G., *Sul consenso dell'interessato*, in *Trattamento dei dati personali e tutela della persona*, a cura di Cuffaro V., Ricciuto V., Zeno-Zencovich V., Milano, 1998, 123;
- ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, *Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, 149;
- PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali*, parte generale, Padova, 1990;
- PANDOLFELLI G. - SCARPELLO G. - STELLA RICHTER M. - DALLARI G., *Codice Civile, Libro I, Illustrato con i lavori preparatori e con note di commento*, Milano, 1940;
- PARADISO M., *Corso di istituzioni di diritto privato*, 4° ed, Torino, 2006;
- PATTI S., *Commento all'art. 11*, in *Tutela della privacy a cura di Bianca C.M. e Busnelli F.D.*, in *N.L.C.C.*, 1999, 359;
- PATTI S. e WILL M.R., *la «rettificazione di attribuzione di sesso»: prime considerazioni*, in *Riv. dir. priv.*, 1982, 2, 729;
- PELLECCIA E., *Commento all'art. 22*, in *Tutela della privacy a cura di Bianca C.M. e Busnelli F.D.*, in *N.L.C.C.*, 1999, 532;
- PEDRAZZI C., v. *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. dir.*, Milano, 1961, 140;
- PERFETTI M., *Sul contenuto del diritto al nome e sui rapporti con la tutela degli altri diritti della personalità*, in *Dir. Giur.*, 1975, 97;
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972;

- PESANTE M., v. *Corpo Umano (Atti di disposizione)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 653;
- PINNA A., *Autodeterminazione e consenso: da regola per i trattamenti sanitari a principio generale*, in *Contratto e imp.*, 2006, 589;
- PIZZORUSSO A., *Persone fisiche, artt. 1-10*, in *Commentario del cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano F., Bologna-Roma, 1988, 1;
- PONZANELLI G., *Il caso «Veronesi» e la Corte di Cassazione*, in *Resp. civ. prev.*, 1985, 578;
- PUGLIATTI S., v. *Alienazione*, in *Enc. Dir.*, II, 1958, Milano, 1;
- ID., v. *Beni (teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959, 164;
- ID., v. *Cosa (teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, 19;
- ID., *Gli istituti di diritto civile*, vol. I, Milano 1943;
- PUGLIESE G., *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, in *Riv. Trim. dir. civ.*, 1982, 1137;
- ID., *Istituzioni di diritto romano*, 2° ed., 1980, Roma;
- PUTIGNANI A., *Consenso e disposizione della privacy*, in *Privacy* a cura di Clemente A., Milano, 1999, 231;
- QUADRI E., *Il codice di deontologia medica*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, IV, Diritto Civile*, Napoli, 2005, 4807;
- ID., *Questioni attuali di diritto privato*, Napoli, 1992;
- RAVÀ A., *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, in *Riv. it. sc. Giur.*, XXXI, 1901, 287;
- ID., *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto, Parte seconda. Critica*, in *Riv. it. sc. Giur.*, XXXII, 1901, 1;
- RAVÀ T., *Diritto industriale*, I, Torino, 1973;
- RESCIGNO P., *La fine della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 1, 634;
- ID., *Persona e comunità, Saggi di diritto privato*, rist., Padova, 1987;
- ID., v. *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1991, 1;
- ID., *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, 1;
- ID., *Protezione dei dati e diritti della personalità*, in *Trattamento dei dati personali e tutela della persona*, a cura di Cuffaro V., Ricciuto V., Zeno-Zencovich V., Milano, 1998, 275;
- RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005;
- ID., «Così è (se vi ap-pare)»: *identificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà*, in *Dir. inf.*, 1997, 544;
- ID., *Il c.d. diritto all'utilizzazione economica dell'immagine tra autonomia negoziale e diritto della concorrenza*, in *N.G.C.C.*, 1997, I, 713;
- ID., *Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 299;
- RICCIO G.M., *Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici, Articoli 23-27*, in *La nuova disciplina della privacy, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, commentario diretto dal Sica S. e Stanzone P.*, Bologna, 2005, 89;
- RICCIUTO V., *Comunicazione e diffusione dei dati personali*, in *La disciplina del trattamento dei dati personali*, a cura di Cuffaro V. e Ricciuto V., Torino, 1997, 290;

- RICOLFI M., *Il contratto di merchandising del diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991;
- RIEM G., *Commento all'art. 23*, in *Codice della Privacy, Comento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato con le più recenti modifiche legislative*, I, Milano, 2004, 366;
- ID., *Commento all'art. 24*, in *Codice della Privacy, Comento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato con le più recenti modifiche legislative*, I, Milano, 2004, 387;
- ID., *Commento all'art. 26*, in *Codice della Privacy, Comento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato con le più recenti modifiche legislative*, I, Milano, 2004, 411;
- RIZ R., *Il consenso dell'avente diritto*, Padova, 1979;
- RIZZO V., *Atti di <<disposizione>> del corpo e tecniche legislative*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, II, 618;
- RODOTÀ S., *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973;
- ID., *Ipotesi sul corpo <<giuridificato>>*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1994, 467;
- ID., *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, Milano, 2006;
- ID., *Quattro paradigmi per l'identità*, in *N.G.C.C.*, Suppl. al fasc. 4, 2007, 21;
- ID., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 583;
- ID., *Sul buon uso del diritto e i dilemmi della clonazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, 561;
- ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995;
- ROLLI R., *Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà*, in *Contr. Imp.*, 2000, 206;
- ROPPO E., *I diritti della personalità*, in *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, a cura di Pizzorusso A. - Varano V., Milano, 1985;
- RUSSELL B., *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliers Time sto the Present Day*, London, 1945 (trad. it, *Storia della filosofia occidentale*, a cura di Pavolini L., Milano, 1983);
- SALVI M., *Biotecnologie e bioetica, un ritorno alla metafisica? Terapia genica in utero, clonazione umana e lo statuto morale dell'embrione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, 587;
- SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959;
- SANTORO-PASSARELLI F., v. *Diritti soggettivi. a) Diritti assoluti e relativi*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 748;
- SAVIGNY VON F., *Sistema del diritto romano attuale*, trad it., a cura di Scialoja V., I, II, Torino, 1886;
- SCALISI A., *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990;
- ID., v. *Inefficacia (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, 347.
- SCHERMI A., *Diritto alla riservatezza ed opera biografica*, in *Gius. Civ.*, 1957, I, 215;

- SCHLESINGER P., *Poteri unilaterali di modificazione (<<ius variandi>>) del rapporto contrattuale*, in *Giur. Comm.*, 1992, I, 18;
- SCOGNAMIGLIO C., *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. Inf.*, 1988, 1;
- ID., *Richiami di dottrina e giurisprudenza*, in *Dir. inf.*, 1989, 177;
- ID., *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, in *Dir. inf.*, 1991, 129;
- SCOZZAFAVA O.T., *Nuovi e vecchi problemi in tema di diritti della personalità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 207;
- SERRA A., *Note in tema di trattamento dei dati personali e di disciplina dell'impresa*, in *Trattamento dei dati personali e tutela della persona*, a cura di Cuffaro V., Ricciuto V., Zeno-Zencovich V., Milano, 1998, 117;
- SGROI V., *Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione*, in *Gius. Civ.*, 1963, I, 1281;
- SICA S., *Il consenso al trattamento dei dati personali: metodi e modelli di qualificazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 621;
- SORDELLI LOCATELLI R., *Il primo privilegio milanese in materia di stampa*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, 84;
- SORDELLI R. e L., *I privilegi di stampa a Milano nel secolo XV*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, 101;
- SPAGNESI E., v. *Nome (storia)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 290;
- SPERDUTI G., v. *Diritti umani (Protezione internazionale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, 807;
- SUNSTEIN CASS R., *La Costituzione e la clonazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, 599;
- TESAURO A., *La natura giuridica del consenso dell'avente diritto come causa di esclusione del reato*, Napoli, 1931;
- TESTA P., *Diritto all'immagine e utilizzazione pubblicitaria del socia*, in *Dir. inf.*, 1987, 1046;
- TOMMASINI R., *Limiti legali e convenzionali al potere di disporre*, in *Vita Not.*, *Quaderno 20, Limiti convenzionali e legali al potere di disporre*, Palermo, s.d.;
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, 35° ed. e 15° ed., Padova, 1994 e 1966;
- TRIFONE R., *La persona e le classi sociali nella Storia del diritto italiano*, Napoli, 1931;
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, 9° ed., Milano, 1991;
- URCIOLI M.A., *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, Napoli, 2000;
- VECCHI P.M., v. *Trapianti e trasfusioni*, 1) *Diritto Civile*, in *Enc. Giur.*, XXXI, Roma, 1994, 1;
- VERCELLONE P., v. *Personalità (diritti della)*, in *Nov. Dig. It.*, Torino, 1965, XII, 1083;
- VEYNE P., *La vita privata nell'Impero romano*, Roma-Bari, ed. 2°, 2006;
- VIGNALI C., *Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati*, in *La tutela della privacy informatica, Problemi e prospettive a cura di Franceschelli V.*, Milano, 1998, 141;

- WIEACKER F., *Diritto privato e società industriale*, Napoli, 1983;
- WINDSCHEID B., *Diritto delle Pandette*, prima trad. it. a cura di Fadda C. e Bensa P. E., arricchita dai traduttori di note e riferimenti al diritto Italiano vigente, Torino, 1902;
- ZATTI. P., *Dimensioni ed aspetti dell'identità nel diritto privato attuale*, in *N.G.C.C.*, Suppl. al fasc. 4, 2007, 1;
- ID., *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza*, in *N.G.C.C.*, 2007, II, 1;
- ID., *Persona giuridica e soggettività. Per una definizione del concetto di persona nel rapporto con la titolarità delle situazioni soggettive*, Padova, 1975;
- ZENO-ZENCOVICH V., *Commento all'art. 22*, in *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996 di Giannantonio E., Losano M.G., Zeno-Zencovich V.*, Padova, 1997, 201;
- ID., v. *Identità personale*, in *Dig., Disc. Priv., Sez. Civ.*, Torino, 1993, 294;
- ID., v. *Personalità (diritti della)*, in *Digesto*, Sez. Civ., XIII, Torino, 430;
- ID., *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, 545;
- ZIVIZ P., *Brevi riflessioni in materia di ingiustizia del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1329;
- ID., *E poi non rimase nessuno*, in *Danno e resp.*, 2003, 713;
- ID., *Danno non patrimoniale: uno e trino*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 100;
- ID., *Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c.*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1036;

## INDICE

### Introduzione

1. Premessa.....	4
2. Il rapporto con i diritti fondamentali.....	5
3. I diritti <i>delle</i> personalità.....	8
4. I nuovi diritti della personalità.....	9
5. Piano dell'opera.....	11

### Capitolo I

#### I diritti della personalità nella storia dell'uomo

1. Premessa.....	14
2. I valori della persona nel diritto romano classico.....	16
3. Le <i>res incorporales</i> .....	19
4. Conclusioni.....	21
5. La 'valutazione per equivalente' nel diritto barbarico.....	22
6. Le <i>Constitutiones</i> del XII e XIII Sec.....	25
7. I privilegi cetuali.....	27
8. La stampa.....	29
9. Il liberalismo filosofico.....	32
10. Le Carte del XVII Sec.....	33
11. La rivoluzione filosofica kantiana.....	34
12. La Rivoluzione francese.....	38
13. Le codificazioni e la Rivoluzione industriale.....	39
14. La teorica industrialista tedesca del XIX Sec.....	41
15. Critiche.....	43
16. Conclusioni.....	46

### Capitolo II

#### Il potere di disposizione

1. La 'intangibilità' dell'individuo.....	48
2. Le caratteristiche dei diritti della personalità.....	50
3. Indisponibilità e inalienabilità contrattuale.....	53
4. Il potere di disporre.....	57
5. Potere di disposizione ed atti di disposizione.....	59
6. Potere di disposizione e diritto soggettivo.....	61
7. I vincoli al potere di disporre: la tipologia del vincolo.....	63
8. ( <i>Segue</i> ): la natura oggettiva del vincolo.....	65
9. Questioni sistematiche dei diritti della personalità.....	67

## Capitolo III

### I limiti al potere di disposizione

#### *Sezione I*

##### *Il diritto alla protezione dei dati personali*

1. Il consenso nel ‘Codice della <i>privacy</i> ’ .....	71
2. I requisiti del consenso.....	74
3. I limiti al consenso.....	77
4. Il potere di disposizione nel Codice della <i>privacy</i> ’ .....	81

#### *Sezione II*

##### *Il diritto al nome*

1. Il principio di immutabilità del patronimico.....	85
2. Cambiamenti, aggiunte e rettifiche.....	87
3 ( <i>Segue</i> ) ulteriori ipotesi di modificazione.....	90
4. Le modificazioni nelle persone giuridiche.....	92
5. Le ipotesi di sfruttamento del patronimico.....	94

#### *Sezione III*

##### *Il diritto all’identità personale*

1. Premessa.....	99
2. L’identità genetica.....	102
3. Dati e test genetici.....	104
4. Modificazione e commercializzazione genetica.....	108
5. Clonazione riproduttiva e non riproduttiva.....	111
6. L’identità informatica.....	113
7. Le altre ‘ipotesi’ di identità.....	115

#### *Sezione IV*

##### *Il diritto all’immagine*

1. Premessa.....	118
2. Decoro, onore e reputazione.....	122
3. Ulteriori limitazioni.....	125
4. La notorietà.....	127

#### *Sezione V*

##### *Il diritto all’integrità fisica*

1. Il ‘me-corpo’ .....	130
2. Potere di disporre e art. 5 c.c.....	133
3. Gli atti di autolesione.....	137
4. Le parti staccate dal corpo.....	141
5. Il ‘dono’ .....	144
6. I limiti procedurali.....	146
7. L’eutanasia.....	149

## Capitolo IV

### Gli ‘atti’ di disposizione

1. Premessa.....	151
2. Il silenzio.....	151
3. Il silenzio nella legge 91/99.....	153
4. Il silenzio nei diritti della personalità.....	156
5. Il consenso nei diritti della personalità.....	159
6. La natura del consenso.....	161
7. I requisiti del consenso.....	164
8. ( <i>Segue</i> ) ulteriori requisiti del consenso.....	168
9. La revocabilità del consenso.....	170
10 Il contratto nei diritti della personalità.....	173
11. L'accordo nei diritti della personalità.....	177
<b>Bibliografia.....</b>	<b>179</b>
<b>Indice.....</b>	<b>189</b>